

Codice DB1119

D.D. 27 novembre 2013, n. 1111

D.Lgs81/2008,D.Lgs626/94.Spese per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.Affidamento, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, alla LARCSpA del servizio di supporto nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori del Settore Fitosanitario.Spesa di euro 20.870,00 ofi.Imp di spesa delegato n 2868/13 di Euro 10.435,00 e Imp. di Spesa di Euro 10.435,00 sul cap di spesa 142574/14.

D.Lgs81/2008,D.Lgs626/94.Spese per garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.Affidamento, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art 125 com 1lett b) del D.lgs 163/2006 e smi, alla LARC SpA del servizio di supporto nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori del Settore Fitosanitario.Spesa di euro 20.870,00 ofi.Imp di spesa delegato n 2868/13 di Euro 10.435,00 e Imp. di Spesa di Euro 10.435,00 sul cap di spesa 142574/14.

Premesso che con la D.G.R. n. 79 – 13732 del 29/03/2010 la Giunta Regionale ha provveduto ad: individuare, ai fini dell'applicazione del D.lgs. 81/2008, quale datore di lavoro per il personale assegnato al Settore "Fitosanitario regionale" il dott. Giachino Pier Mauro, dirigente regionale in staff alla Direzione Regionale "Agricoltura";

rilevato che la vigente normativa impone al datore di lavoro la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale deve possedere adeguata professionalità ed esperienza nel campo della sicurezza e deve svolgere il proprio ruolo in stretta collaborazione con lo stesso datore di lavoro in un rapporto fiduciario (Artt. 17, 28, 31, 32, 33 del D.Lgs. 81/2008);

dato atto che tale nomina non libera comunque il datore di lavoro dalle proprie responsabilità in materia di salute e della sicurezza dei lavoratori;

stabilito altresì che la vigente normativa impone al datore di lavoro la nomina del Medico Competente al quale compete la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori (Artt. 18, 38, 39, 40, 41, 42 del D.Lgs. 81/2008);

dato atto che per la realizzazione del servizio di supporto nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori del Settore Fitosanitario sono necessarie specifiche conoscenze ed esperienze professionali altamente qualificate non riscontrabili tra il personale della Direzione Agricoltura – Settore Fitosanitario;

atteso che nessuna delle professionalità interne alla Direzione Agricoltura – Settore Fitosanitario è in possesso dei requisiti necessari per la nomina a Medico Competente e per la nomina a Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Settore Fitosanitario e che risulta pertanto necessario avvalersi di un operatore economico qualificato, di elevata competenza e professionalità nella salute dei lavoratori e nella sicurezza dei luoghi di lavoro per l'affidamento di tali incarichi (Art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e smi);

Verificato altresì che Consip s.p.a. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa al servizio comparabile con l'oggetto del presente affidamento d'incarico e che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l'Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto;

Dato atto che è stato consultato il catalogo e le convenzioni presenti sul mercato elettronico della PA senza riscontrare la presenza di operatori economici in grado di fornire il servizio di supporto nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori, richiesti dall'Amministrazione regionale.

Dato atto che il D.Lgs 81/2008 e il D. Lgs 626/94 e s.m.i autorizzano l'Amministrazione regionale ad effettuare spese per garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Vista la D.G.R. 46-5034 del 28.12.2006 con cui la Giunta regionale ha individuato i lavori, i servizi e le forniture che possono essere acquisite in economia ai sensi degli articoli 125 e 253, comma 22, del D.lgs. 163/06.

Preso atto dei contenuti della Circolare esplicativa n. 1731/5 del 29 dicembre 2006 avente ad oggetto l'«Applicabilità del titolo II della legge regionale 8/1984 dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 163/2006. Chiarimenti».

Dato atto che l'articolo 125, comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i, stabilisce che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, così come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), legge n. 106 del 2011.

Considerato la necessità di provvedere alla salute dei lavoratori ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro del Settore Fitosanitario, comportante l'acquisizione del servizio di supporto nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori del Settore Fitosanitario, congiuntamente al modesto importo del servizio ed alla complessità dell'incarico da effettuare, hanno indotto l'Amministrazione regionale ad avvalersi delle procedure per lavori, servizi e forniture in economia mediante cottimo fiduciario, disciplinate dall'art. 125 commi 9-11, del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio di supporto nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori del Settore Fitosanitario, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi del medesimo art. 125 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i e del D.P.R. n. 207/2010 «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»» come richiamato dall'art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i per le acquisizioni di servizi e forniture in economia;

L'Amministrazione regionale ha effettuato un'indagine di mercato, preordinata esclusivamente a conoscere l'assetto del mercato nonché i possibili potenziali offerenti ed il tipo di condizioni contrattuali che essi intendono praticare per la fornitura del servizio di supporto nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori del Settore Fitosanitario.

Al termine di tale indagine, è stato individuato quale miglior offerente sia dal punto di vista economico (prezzo più basso) che delle condizioni contrattuali praticate l'operatore economico LARC S.p.A., corso Venezia 10, 10155 Torino - P.IVA 02226050017 con la seguente offerta economica:

Euro 10.500,00 esente IVA ai sensi dell'art.10 comma 1 n.18 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i per il servizio di sorveglianza sanitaria;

Euro 8.500,00 + IVA per il servizio di nomina RSPP;

per una spesa complessiva di euro 19.000,00 o.f.e per il servizio di supporto nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori del Settore Fitosanitario.

Rilevato che la società di cui sopra, individuata in base alla nota specialità dei servizi offerti, è un operatore economico qualificato, di elevata competenza e professionalità nella salute dei lavoratori e nella sicurezza dei luoghi di lavoro.

Dato atto altresì che la sopra citata offerta economica presentata dall'operatore economico LARC S.p.A., sotto il profilo tecnico, corrisponde alle effettive esigenze richieste dal Settore fitosanitario.

Rilevato, inoltre che l'operatore economico LARC S.p.A., con nota prot. EV 2013-11-18-795 del 18.11.2013 ha individuato:

il Sig. Botta Marco quale operatore altamente qualificato nel ricoprire l'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione presso il Settore Fitosanitario;

La Dott. ssa Grisorio Martina, specialista in Medicina del Lavoro, quale operatore altamente qualificato nel ricoprire l'incarico di Medico Competente presso il Settore Fitosanitario;

Sentito in data 18.11.2013 il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.), il quale non ha rilevato alcuna osservazione nel merito;

Si ritiene pertanto:

– di individuare, in seguito ad un'indagine di mercato condotta dall'Amministrazione regionale, l'operatore economico LARC S.p.A., corso Venezia 10, 10155 TORINO P. IVA 02226050017, quale miglior offerente sia dal punto di vista economico (prezzo più basso) che delle condizioni contrattuali praticate per la fornitura del servizio di supporto nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori del Settore Fitosanitario;

– di approvare l'offerta economica di:

- Euro 10.500,00 esente IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1 n.18 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i per il servizio di sorveglianza sanitaria;

- Euro 8.500,00 + IVA per il servizio di nomina RSPP;

presentata dall'operatore economico LARC S.p.A. per il servizio di supporto nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori del Settore Fitosanitario;

– di affidare, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. lgs. 163/06 e s.m.i, nonché del D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» come richiamato dall'art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i, all'operatore economico LARC S.p.A., corso Venezia 10, 10155 TORINO - P.IVA 02226050017, il servizio di supporto nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori del Settore Fitosanitario per una spesa di euro 19.000,00 oneri fiscali esclusi;

– di stabilire che la Società LARC S.p.A. avrà il compito di aggiornare (ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i, Art. 29, comma 3) il Documento di Valutazione dei Rischi per tutte le Sedi del Settore Fitosanitario ogni qual volta che tale aggiornamento si renda necessario e di produrre una relazione semestrale e una finale sull'attività svolta;

– di nominare il Sig. Botta Marco, quale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Settore Fitosanitario così come espressamente indicato nella nota prot. EV 2013-11-18-795 del 18.11.2013 dall'operatore economico Larc S.p.A.;

- di nominare la Dott.ssa Grisorio Martina, quale Medico Competente del Settore Fitosanitario così come espressamente indicato nella nota prot. EV 2013-11-18-795 del 18.11.2013 dall'operatore economico Larc S.p.A.;
- di stabilire che l'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e l'incarico di Medico Competente del Settore Fitosanitario avranno rispettivamente la durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione del contratto;
- di approvare lo schema di lettera contratto tra la Regione Piemonte e la Larc S.p.A per la fornitura del servizio di supporto nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori del Settore Fitosanitario, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di procedere, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs 163/06 e smi, alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della società LARC S.p.A. per il servizio di supporto nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori del Settore Fitosanitario;
- di stabilire che l'incarico affidato alla società LARC S.p.A. avrà la durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione del contratto;

vista la L.R. n. 8 del 07.05.2013 “Legge finanziaria per l'anno 2013”;

vista la L.R. n. 9 del 07.05.2013 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;

vista la L.R. n. 16 del 06.08.2013 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”;

vista la DGR n. 18-5787 del 13.05.2013 di ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione;

vista la DGR n. 26 - 6372 del 17.09.2013 di ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie iscritte sul bilancio di gestione pluriennale 2013/2015;

vista la DGR n. 54-6669 del 11.11.2013 di assegnazione parziale delle risorse 2014 di competenza della Direzione Agricoltura;

vista l'assegnazione n. 100195 sul capitolo di spesa n. 142574/2014 disposta a favore della Direzione Agricoltura (DB1100) con DGR n. 26 - 6372 del 17.09.2013;

vista la comunicazione prot. n. 20954/DB11.00 del 15/11/2013 con la quale il Direttore Regionale dell'Agricoltura autorizza, per l'esercizio in corso, il Dirigente del Settore Fitosanitario ad adottare provvedimenti di impegno di spesa a valere sull'assegnazione disposta sul capitolo di spesa 142574 sull'annualità 2014.

Dato atto che con la citata D.G.R. n. 79 – 13732 del 29/03/2010 la Giunta Regionale ha provveduto inoltre ad:

- autorizzare il dirigente regionale Giachino Pier Mauro, per lo svolgimento di detti compiti, all'utilizzo, d'intesa con il responsabile della Direzione “Risorse umane e patrimonio”, dei fondi di cui al Capitolo di spesa n. 213159 (UPBDB07092) e Capitolo di spesa n. 113278 (UPB DB07091) del bilancio di previsione della Regione Piemonte;

vista la nota prot. 19839/DB1119 del 20.10.2013 nella quale si comunica al Direttore Regionale della Direzione Risorse Umane e Patrimonio la necessità di impegnare parte dei fondi assegnati sul capitolo di spesa 113278/2013 – Ass. 100011 - per il servizio di supporto nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori del Settore Fitosanitario;

Dato atto che la Direzione Risorse Umane e Patrimonio, con lettera prot. n. 38799/DB0700 del 18.11.2013, ha comunicato l'impegno di spesa delegato n. 2868/2013 di euro 10.435,00 assunto in favore della Direzione DB1100 per il servizio di supporto nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori del Settore Fitosanitario;

vista la comunicazione prot. n. 21795/DB11.00 del 27/11/2013 con la quale il Direttore Regionale dell'Agricoltura autorizza, per l'esercizio in corso, il Dirigente del Settore Fitosanitario ad adottare provvedimenti di impegno di spesa a valere sull'impegno di spesa delegato n. 2868/2013 di euro 10.435,00 assunto in favore della Direzione DB1100 per il servizio di supporto nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori del Settore Fitosanitario;

visto l'art. 31 comma 2 della L.R. 7/2011, sostituito dall'art. 2 della L.R. 5/2012 che stabilisce quanto segue: "nel caso di transazioni commerciali, ovvero di contratti comunque denominati con imprese che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, l'impegno è assunto nell'esercizio finanziario in cui il debito dell'amministrazione viene a scadere".

visto l'art.2 comma 2 della legge regionale n.5/2012 che stabilisce che "Il bilancio pluriennale comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese in esso contemplate";

Stabilito che alla spesa di euro 20.870,00 oneri fiscali inclusi per il servizio di supporto nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori del Settore Fitosanitario si provvede con la seguente dotazione finanziaria:

- euro 10.435,00 o.f.i. a valere sulle risorse finanziarie assegnate (assegnazione 100195) dalla Giunta regionale alla Direzione DB1100 con la DGR n. 26 - 6372 del 17.09.2013 sul capitolo di spesa n. 142574/2014;
- euro 10.435,00 o.f.i. a valere sull'impegno di spesa delegato n. 2868/2013 assunto sul capitolo di spesa n.113278/2013 in favore della Direzione Agricoltura.

Ritenuto pertanto di impegnare la spesa complessiva di euro 20.870,00 oneri fiscali inclusi in favore dell'operatore economico LARC S.p.A. corso Venezia 10, 10155 TORINO P. IVA 02226050017 per il servizio di supporto nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori del Settore Fitosanitario come di seguito indicato:

- euro 10.435,00 oneri fiscali inclusi a valere sull'impegno di spesa delegato n. 2868/2013 assunto sul capitolo di spesa n.113278 del bilancio di previsione per l'anno 2013;
- euro 10.435,00 oneri fiscali inclusi sul capitolo di spesa 142574 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015 (assegnazione n. 100195);

Visto il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con legge 17 dicembre 2010, n. 217, che ha apportato rilevanti modifiche alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed interventi con finanziamenti pubblici, introdotte dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Preso atto delle indicazioni sulle innovazioni legislative in materia di tracciabilità dei pagamenti espresse nella circolare prot. n. 2941/DB0902 del 01.02.2011 e prot. n. 21692/DB0902 del 12.07.11 predisposte dalla Direzione Risorse Finanziarie.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio in oggetto il seguente codice CIG: XE00BAABA2.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "Prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 "Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. 165/2001;
visto l'art. 17 della L.R. 23/08;
visto l'art. 47 della L.R. 63/78;
visto il D. lgs. 163/06 e smi;
visto il D.P.R. n. 207/2010;
vista la L.R. 7/2001;
visto il D. Lgs 626/94 e il D.lgs. 81/2008
vista la L.R. n. 8/2013
vista la L.R. n. 9/2013
vista la L.R. n. 16/2013

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale

determina

Per le considerazioni svolte in premessa:

1. di ottemperare alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro") che impongono al datore di lavoro la nomina delle seguenti figure:

- del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al quale compete la sicurezza sul lavoro e deve svolgere il proprio ruolo in stretta collaborazione con il datore di lavoro in un rapporto fiduciario (Artt. 17, 28, 31, 32, 33 del D.Lgs. 81/2008);
- del Medico Competente al quale compete la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (Artt. 18, 38, 39, 40, 41, 42 del D.Lgs. 81/2008);

2. di stabilire che nessuna delle professionalità interne alla Direzione Agricoltura – Settore Fitosanitario è in possesso dei requisiti necessari per la nomina a Medico Competente e per la nomina a Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Settore Fitosanitario e che risulta pertanto necessario avvalersi di un operatore economico qualificato, di elevata competenza e professionalità nella salute dei lavoratori e nella sicurezza dei luoghi di lavoro per la nomina a tali incarichi (Art. 38 del D.Lgs. 81/2008 esmi);

3. di individuare, in seguito ad un'indagine di mercato condotta dall'Amministrazione regionale, l'operatore economico LARC S.p.A., corso Venezia 10, 10155 TORINO P. IVA 02226050017,

quale miglior offerente sia dal punto di vista economico (prezzo più basso) che delle condizioni contrattuali praticate per la fornitura del servizio di supporto nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori del Settore Fitosanitario;

4. di approvare l'offerta economica di:

- Euro 10.500,00 esente IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1 n.18 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i per il servizio di sorveglianza sanitaria;
- Euro 8.500,00 + IVA per il servizio di nomina RSPP;

presentata dall'operatore economico LARC S.p.A. per il servizio di supporto nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori del Settore Fitosanitario;

5. di affidare, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. lgs. 163/06 e s.m.i, nonché del D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» come richiamato dall'art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i, all'operatore economico LARC S.p.A., corso Venezia 10, 10155 TORINO - P.IVA 02226050017 il servizio di supporto nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori del Settore Fitosanitario per una spesa di euro 19.000,00 oneri fiscali esclusi;

6. di stabilire che la Società LARC S.p.A. avrà il compito di aggiornare (ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i, Art. 29, comma 3) il Documento di Valutazione dei Rischi per tutte le Sedi del Settore Fitosanitario ogni qual volta che tale aggiornamento si renda necessario e di produrre una relazione semestrale e una finale sull'attività svolta;

7. di nominare il Sig. Botta Marco, quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Settore Fitosanitario così come espressamente indicato dall'operatore economico Larc S.p.A. nella nota prot. EV 2013-11-18-795 del 18.11.2013;

8. di nominare la Dott.ssa Grisorio Martina, quale Medico Competente del Settore Fitosanitario così come espressamente indicato dall'operatore economico Larc S.p.A. nella nota prot. EV 2013-11-18-795 del 18.11.2013;

9. di stabilire che l'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e l'incarico di Medico Competente del Settore Fitosanitario avranno rispettivamente la durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione del contratto;

10. di approvare lo schema di lettera contratto tra la Regione Piemonte e la Società Larc S.p.A per la fornitura del servizio di supporto nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori del Settore Fitosanitario, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

11. di procedere, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs 163/06 e s.m.i, alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della società LARC S.p.A. per il servizio di supporto nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori del Settore Fitosanitario;

12. di stabilire che l'incarico affidato alla società LARC S.p.A. avrà la durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione del contratto;

13. di impegnare la spesa complessiva di euro 20.870,00 oneri fiscali inclusi in favore dell'operatore economico LARC S.p.A. corso Venezia 10, 10155 TORINO P. IVA 02226050017 per il servizio di supporto nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori del Settore Fitosanitario come di seguito indicato:

- euro 10.435,00 oneri fiscali inclusi a valere sull'impegno di spesa delegato n. 2868/2013 assunto sul capitolo di spesa n.113278 del bilancio di previsione per l'anno 2013;
- euro 10.435,00 oneri fiscali inclusi sul capitolo di spesa 142574 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015 (assegnazione n. 100195);

14. di liquidare il corrispettivo spettante all'operatore economico LARC S.p.A, a stato di avanzamento del servizio secondo le modalità stabilite nel contratto, previa presentazione della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità del servizio effettuato alle condizioni contrattuali;

15. di stabilire che il corrispettivo pattuito per la realizzazione del servizio sarà pagato secondo le modalità stabilite nel contratto;

16. di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dei seguenti dati:

- BENEFICIARIO: LARC S.p.A. corso Venezia 10, 10155 TORINO (P.IVA 02226050017);
- IMPORTO: euro 20.870,00 o.f.i.
- DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Giacomo Michelatti
- MODALITA' SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO: affidamento diretto;
- Contratto per la fornitura del servizio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Dirigente
Giacomo Michelatti

Allegato

Allegato



Torino, li

Prot.n. _____/DB1119

Classificazione 02.090.50

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Tra

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08, dal Dirigente del Settore Fitosanitario dr Giacomo Michelatti, nato a Torino il _____,

domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Direzione stessa – sita in Torino –di seguito denominata “Il Committente”;

E

la Società LARC S.p.A., corso Venezia 10, 10155 TORINO, P.IVA. 02226050017, rappresentata dal Presidente del C.d.A. Sig. Canelli Guglielmo, nato a _____ il _____, e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Società LARC S.p.A., stessa – sita in Torino – che di seguito per brevità verrà indicato come “Affidatario” si conviene e si stipula quanto segue::

ART. 1

Il Committente, come sopra rappresentato, incarica l’Affidatario che, come sopra rappresentato, dichiara di accettare, il servizio di supporto nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori del Settore Fitosanitario Regionale.

ART. 2

Il servizio di supporto nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori prevede le seguenti attività:

A1) Definizione ed attuazione del modello di organizzazione e di gestione

- A11. Assistenza per la definizione e l’aggiornamento costante (secondo le scelte organizzative del datore di lavoro) di nomine, incarichi, procedure e disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30 D.Lgs. 81/08, in conformità con la normativa esterna ed interna che regola e/o che interferisce con la sicurezza).
- A12. Fornitura di procedure, disposizioni organizzative ed assistenza per adempiere agli obblighi riguardanti:
- tutela psicofisica dei lavoratori;
 - contratti d'appalto, d'opera, di somministrazione;
 - conduzione dei laboratori chimici e di diagnosi fitopatologica;
 - scelta dei dispositivi di protezione individuale.

A2) Fornitura del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Professionista con idonea professionalità e competenze per lo svolgimento dell’incarico di RSPP (dall’ art. 33 del citato D.Lgs. 81/08).

Allegato



A3) Valutazione rischi dei luoghi di lavoro

Valutazione dei rischi dei luoghi di lavoro per i lavoratori (dipendenti e collaboratori a vario titolo) in funzione della mansione e dell'attività svolta. La valutazione riguarderà "tutti i rischi", in conformità a quanto stabilito all' Art. 28 del Dlgs. 81/08 e dovrà essere effettuata, tenendo conto di eventuali standard documentali già in uso, con la seguente articolazione:

- A31. Individuazione di un mansionario specifico sia per i dipendenti che per i collaboratori al fine di:
- definire in modo univoco i DPI e la formazione specifica;
 - definire e/o aggiornare il piano degli interventi necessari per eliminare i pericoli e/o ridurre i rischi;
- A32. Esame delle attività lavorative e dell'organizzazione del lavoro attraverso colloqui con il datore di lavoro (o suoi delegati);
- A33. Individuazione di eventuali categorie di lavoratori esposti a rischi specifici;
- A34. Analisi statistica, applicata a gruppi omogenei di lavoratori, per la valutazione dello stress lavoro-correlato;
- A35. Ispezione semestrale delle sedi e predisposizione da parte dell'RSPP di una relazione semestrale che evidenzia le attività svolte, le criticità evidenziate e quelle risolte e che individui le linee di azione per un'ulteriore riduzione dei rischi.
- A36. Aggiornamento, ove necessario, del Documento di Valutazione dei Rischi per tutte le sedi del Settore Fitosanitario (D.Lgs.81/08, Art. 29, co 3). Tale aggiornamento deve includere la fornitura delle schede di sicurezza, ove non presenti, delle sostanze chimiche utilizzate dai diversi laboratori.

A4) Gestione delle emergenze

- A41. Predisposizione o aggiornamento dei piani di emergenza delle sedi per le sedi del Settore Fitosanitario presso cui operano i dipendenti e/o assimilati;
- A42. Formazione dei lavoratori incaricati ai piani di emergenza.

A5) Sorveglianza sanitaria

Servizio di sorveglianza sanitaria e fornitura del medico competente per il personale del Settore Fitosanitario ai sensi degli art. 38, 39, 40, 41 e 42 del D.Lgs.81/08.

Si fa presente che:

- a) la realizzazione del servizio deve intendersi comprensiva di tutto il materiale ed ogni altro onere riflesso necessari al corretto svolgimento della stessa;
- b) devono essere chiaramente esplicitati i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente;
- c) deve essere garantito che il personale impiegato possieda le conoscenze e i requisiti richiesti dagli artt. 17, 18, 28, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42 del D.Lgs. 81/2008 e smi;
- d) l'Affidatario deve aggiornare (D.Lgs.81/08, Art. 29, co 3), ove necessario, il Documento di Valutazione dei Rischi per tutte le Sedi del Settore Fitosanitario Regionale e produrre una prima relazione dell'attività svolta entro e non oltre 6 mesi dalla data di affidamento dell'incarico;
- e) l'Affidatario deve produrre una relazione conclusiva dell'attività svolta entro la data di scadenza del contratto.

Il Settore Fitosanitario Regionale si fa carico di:

- fornire all'Affidatario tutte le informazioni utili allo svolgimento del servizio;

Allegato



inoltre si riserva di:

- controllare il lavoro svolto richiedendo eventuali sopralluoghi supplementari;
- richiedere eventuali integrazioni ai Documenti di Valutazione dei Rischi ove ritenuto opportuno, senza ulteriori oneri per questa amministrazione.

L'affidamento del servizio è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nella presente lettera contratto che l'Affidatario, dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

ART. 3

L'incarico affidato alla società LARC S.p.A. di supporto nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori del Settore Fitosanitario Regionale avrà la durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione del contratto;

L'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e l'incarico di Medico Competente del Settore Fitosanitario Regionale termineranno improrogabilmente trascorso un anno a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

ART. 4

Il corrispettivo del servizio, pari ad euro 20.870,00 (ogni onere fiscale incluso), sarà liquidato a stato di avanzamento del servizio come di seguito indicato:

- euro 10.435,00 o.f.i. ad avvenuta consegna della prima relazione che dovrà avvenire inderogabilmente entro sei mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto;
- il saldo, pari ad euro 10.435,00 o.f.i., ad avvenuta consegna della relazione finale previa presentazione al Committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Il corrispettivo s'intende accettato dall'Affidatario, pertanto è esclusa ogni forma di revisione del corrispettivo.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività. L'Affidatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. L'Affidatario deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

Allegato



In considerazione dell'oggetto del contratto, il pagamento del corrispettivo avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità del servizio effettuato alle condizioni contenute nel presente contratto

Il pagamento del corrispettivo è altresì subordinato alla regolarità contributiva dell'Affidatario attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell'Affidatario, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile al Committente entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

L'Affidatario ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, salvo che il Committente dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Ai sensi della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

ART. 5

Causano risoluzione anticipata del rapporto l'inadempienza da parte dell'Affidatario anche di una sola delle prescrizioni previste dal presente contratto o la mancata esecuzione del servizio entro i termini stabiliti, che il Committente rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con lettera A/R. Il Committente procederà all'applicazione di quanto previsto al punto 8 del presente contratto.

ART. 6

Il Committente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, per motivi di interesse generale, con preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi alla controparte a mezzo raccomandata A/R. In tal caso l'Affidatario si impegna a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso.

Restano comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1373 del codice civile.

ART. 7

Allegato



Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito della presente fornitura di servizio di supporto nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio dovrà avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con l'attività oggetto del presente contratto.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 l'Affidatario dovrà attenersi alle disposizioni anche per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell'organico del Committente.

ART. 8

In caso di ritardo nella realizzazione del servizio il Committente applicherà all'Affidatario una penale pari all'10% dell'importo complessivo del servizio, per ogni decade di ingiustificato ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 3, da trattarsi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.

ART. 9

L'Affidatario si impegna a tenere indenne ed esonerare il Committente da qualsiasi danno o responsabilità che possano verificarsi o insorgere, a qualunque titolo, per fatti direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del servizio sollevando il Committente da ogni onere e da ogni responsabilità.

ART. 10

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio in oggetto il seguente codice identificativo di gara (CIG) n. **XE00BAABA2**.

Tale codice dovrà essere indicato in tutte le comunicazioni e gli atti inviati al Committente.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

L'Affidatario deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In

Allegato



caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Affidatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

L'Affidatario deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente servizio, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

ART.11

Per quanto non espressamente citato nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce ed a margine di ciascun foglio a norma di legge.

Il presente atto è redatto in doppio originale, una copia deve essere restituita al Committente firmata dall'Affidatario o dal Legale Rappresentante come riscontro dell'accettazione dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li ___/___/_____

Il Committente
Il Dirigente Regionale
Dott. Giacomo Michelatti

Firma dell'Affidatario

Allegato



INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30.6.2003 N. 196, RELATIVO ALLA TUTELA DEL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

La società LARC S.p.A., corso Venezia 10, 10155 TORINO, P.I. 02226050017, ai sensi dell'art. 13 del dlgs 30 giugno 2003 , n. 196 dichiara di essere informata:

-che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione regionale, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura del servizio di supporto nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sotto indicate finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso a detta procedura e/o controllo;

- che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dall'Amministrazione regionale in base alla vigente normativa, comporterà il mancato affidamento del servizio;

- che i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta, nell'ambito del procedimento a carico de soggetto incaricato;

- che i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- **i)** il personale interno dell'Amministrazione che cura il procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;

ii) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e L.R. 07/05, D.lgs 163/2006;

iii) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti approvati in materia di appalti:

-che gli sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7, d.lgs.196/2003;

- che il soggetto titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione affidante ed il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Fitosanitario

FIRMA
(per esteso e leggibile)